

STATUTO

Associazione Culturale "Associazione d'Artisti Angelo Marchetti" — ADAAM

Art. 1 — Costituzione e sede

È costituita l'Associazione culturale “Associazione D'Artisti Angelo Marchetti”, in breve anche ADAAM, di seguito nominata Associazione; la durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. L'associazione ha sede in via Sant'Elembardo, 2, in Milano, in attesa di trovare una sede idonea alle finalità associative; in caso di nuova sede non necessita il deposito di nuovo atto.

Art. 2 — Carattere e tipologia dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, apolitica, aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza dei fini di lucro, carattere volontario e democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile e quella di “ente non commerciale” ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per l'ammortamento d'impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo. Devoluzione del patrimonio, alla cessazione dell'associazione, ad ente benefico stabilito dal Consiglio Direttivo. Redazione di rendiconto annuale.

Art. 3 — Scopi e finalità

L'Associazione persegue i seguenti scopi: promuovere la conoscenza e la divulgazione delle opere dell'insigne pittore Angelo Marchetti, nato a Milano il 10 gennaio 1930 (ma registrato all'anagrafe solo il giorno dopo) e deceduto in Milano il 12 ottobre 2000.

Riunire i collezionisti delle opere del pittore al fine di valorizzare e catalogare le opere in loro possesso.

Incentivare la creatività dei giovani artisti che apprezzano e riconoscono l'arte del pittore Angelo Marchetti e, come il maestro-pittore in gioventù trovò difficoltà nel pubblicizzare le sue opere, così i soci possono trovare nell'Associazione anche uno spazio espositivo oltre che sostegno per partecipare alle iniziative dell'Associazione e per divulgare la propria opera.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare organizzare e/o partecipare a conferenze, convegni, dibattiti, seminari, incontri, mostre d'arte, fiere espositive, lezioni d'arte in genere, proiezioni di filmati e documentari attinenti ad Angelo Marchetti ed alla pittura e scultura nonché all'arte visiva in genere.

L'Associazione si prefigge inoltre di promuovere e organizzare servizi ed eventi di qualità aperti alla collettività allo scopo di ampliare la conoscenza e la diffusione sia dell'operato artistico del pittore Angelo Marchetti che dell'operato artistico dei soci, nonché dell'arte nelle sue diverse forme d'espressione in genere: pittura, scultura, fotografia, ceramica, poesia, musica ecc., attraverso contatti fra persone, enti e associazioni.

Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte in genere, un sollievo al proprio disagio.

Svolgere qualsiasi altra attività che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza delle arti, con particolare attenzione alla pittura, alla scultura ed alle arti visive.

Produrre prodotti editoriali, quali pubblicazioni di libri, riviste e produzioni multimediali, atti di convegni e di seminari, degli studi e delle ricerche compiute, manuali, manifesti e quant'altro tramite supporti cartacei, informatici e/o audio-visivi; realizzare installazioni artistiche anche speciali che possano essere utili allo scopo sociale, con intenti squisitamente culturali e artistici.

L'istituzione e la gestione di un sito Internet, che può includere un settore dedicato al "Blog" aperto al contributo di tutti i cittadini, per il confronto di idee e di esperienze.

Svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio, inclusa la gestione di impianti e attrezzature utili ad eventi artistici; l'Associazione avrà la facoltà di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto, la locazione o l'utilizzo di attrezzature (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spazi espositivi, cavalletti, materiale per artisti quali colori, pennelli, tele, argille ecc.) nonché di impianti di proprietà o in concessione, per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Allestire e gestire bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni artistiche o ricreative; organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci.

Esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tale caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Promuovere ed organizzare per gli associati viaggi e soggiorni turistici in località nazionali ed extra-nazionali, in diretta attinenza agli scopi istituzionali.

Svolgere tutte quelle attività necessarie ed utili al conseguimento dello scopo sociale, come, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: corsi d'arte, incontri, serate a tema, cene, attività ludiche varie, esposizioni di quadri, collaborando eventualmente con altre associazioni che perseguono scopi analoghi.

I programmi nonché le modalità per il raggiungimento di dette finalità sono sempre stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale potrà, nel rispetto della legge, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni ritenute necessarie a tale fine.

Art. 4 — Soci

L'associazione è costituita dai soci. Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati all'attività dell'Associazione indicata nell'articolo 3 e, accettando integralmente lo statuto, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, sostenendo attivamente le iniziative con il proprio impegno personale.

Si diventa soci presentando domanda su apposito modulo sottoscritto ed indirizzato al Consiglio Direttivo, che si pronuncerà sull'ammissione a socio; necessita che il candidato sia dotato di irreprensibile condotta morale e civile, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi associati.

La domanda del candidato socio, prima della presentazione al Consiglio Direttivo, deve essere controfirmata almeno da due soci in essere, in qualità di presentatori, i quali saranno inoltre garanti delle buone doti morali e civili richieste al socio.

In caso di non ammissione, espressa entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato, contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 30 giorni al Presidente, che lo proporrà in discussione alla prima convocazione dell'assemblea generale dei soci.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

Ai soci verranno rilasciate, dopo l'avvenuta conferma dell'iscrizione, speciali tessere di riconoscimento che rimangono sempre di proprietà dell'Associazione, strettamente personali e rinnovabili annualmente, sempre che l'interessato sia in regola con il versamento delle quote. La tessera conferisce al titolare il diritto a partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative promosse dall'Associazione e a beneficiare delle facilitazioni di volta in volta previste.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci. Possono aderire i cittadini di tutti i paesi, senza limiti di età purché abbiano compiuto gli anni 18. I soci devono accettare tutte le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e sono tenuti al pagamento di una quota, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo ogni anno.

Art. 5 — Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Tale qualifica è acquisita a vita; durante la vita associativa hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari.
- b) **Soci Ordinari:** coloro che partecipano attivamente alla vita associativa; hanno diritto al voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni, e diritto di elettorato attivo e passivo, potendo essere eletti nel Consiglio Direttivo.
- c) **Soci Onorari:** nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime, sono coloro che sostengono e partecipano all'attività dell'associazione e per particolari meriti ne acquistano il titolo; non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali. Qualifica acquisita a vita, esonerati dal versamento di quote annuali.
- d) **Soci Sostenitori:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico, alla costituzione e al buon andamento dell'associazione; non hanno diritto al voto e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Trascorso un anno dall'ultima donazione o contributo si perde la qualifica di socio sostenitore.

Art. 6 — Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- libera volontà di recedere dall'associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto, sottoscritto ed indirizzato al Presidente;
- morosità protrattasi per oltre 2 (due) mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa, con conseguente decadenza dal ruolo di socio;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o per la non osservanza del presente statuto. Il provvedimento di radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo per essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato e ad una disamina degli addebiti. Dal momento della pronuncia di radiazione fino alla convocazione davanti all'assemblea, il socio non può partecipare alle attività sociali né accedere ai locali o spazi gestiti dall'Associazione. La non presentazione del socio al contraddittorio in assemblea rende esecutivo e irreversibile il provvedimento;
- l'associato radiato non può più essere ammesso;
- i soci dimissionari, decaduti ed esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione;
- decesso del socio.

Art. 7 — Diritti e doveri dei soci

Il comportamento di tutti i soci verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di libertà, uguaglianza, solidarietà e mutua assistenza, ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi dello Stato.

- ogni socio si impegna ad osservare le leggi dello Stato in cui, per motivi dell'Associazione, si trovi a soggiornare;
- tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali spontaneamente e gratuitamente;
- i soci ordinari hanno il dovere di versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti e di partecipare attivamente alla vita associativa; hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e possono ricoprire cariche sociali;
- i soci onorari possono rappresentare lo spirito dell'Associazione su delega del Consiglio Direttivo in specifiche occasioni; non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali;
- i soci sostenitori hanno il dovere di contribuire secondo la loro volontà, anche per specifiche occasioni; non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali;
- potranno prendere parte all'assemblea ordinaria e straordinaria i soli Soci Fondatori e Ordinari in regola con il versamento della quota annuale e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso;
- ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 2 (due) associati aventi diritto al voto;
- nelle riunioni e iniziative riservate ai soli soci è vietato parlare, discutere o promuovere argomentazioni esclusivamente di posizione religiosa, nonché partiti politici e le loro idee;
- qualsiasi manifesta forma di discriminazione religiosa, politica o di orientamento sessuale, espressa nei locali dell'Associazione e nell'ambito delle sue iniziative, fa decadere il diritto di socio senza rimborso della quota annuale;
- tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 8 — Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione, oltre ai singoli associati, sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Vicepresidente; d) il Consiglio Direttivo; e) il Segretario.

Gli organi sociali sono eletti dall'Assemblea dei soci, restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite e non retribuite in alcun modo. A discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere nominato annualmente un Comitato Coordinatore, le cui decisioni devono essere sempre ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 — Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

- la convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo oppure da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote, che ne propongano l'ordine del giorno; in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo adatto a garantire la massima partecipazione degli associati;
- le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute, eletta dalla maggioranza dei presenti;
- l'assemblea ha almeno un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva è fatto divieto di nominare scrutatori tra i candidati alle medesime cariche;
- il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni;
- di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo presenti, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori;
- l'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto della gestione dell'anno trascorso e le linee programmatiche per il nuovo anno; delibera sempre a maggioranza semplice degli associati e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- l'assemblea è convocata dal Presidente, o da chi da lui designato, almeno 15 giorni prima della data, con indicazione di luogo, ora e argomenti da sottoporre a discussione e voto;
- le convocazioni potranno essere inviate ai soci tramite posta ordinaria o elettronica (e-mail), via fax o con altro mezzo idoneo, e potranno svolgersi anche per via telematica (videoconferenza);
- l'assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare su: a) approvazione e modificazione dello statuto sociale; b) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la loro decadenza comprometta il funzionamento dell'Associazione; c) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- le votazioni si svolgono in modo palese, per alzata di mano e/o per appello nominale. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto oltre le deleghe di cui all'articolo 7;
- **validità:** l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la

presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria quanto la straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con voto favorevole della maggioranza dei presenti;

— ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 10 — Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni ambito istituzionale e svolge le funzioni di garante della regolarità dell'attività, nel rispetto dello spirito dell'Atto Costitutivo, delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni approvati dall'assemblea dei soci.

— convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria; in caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente;

— fra i poteri del Presidente rientrano: aprire e chiudere conti correnti e rapporti con istituti bancari e postali, firmare i relativi assegni, impartire disposizioni agli istituti presso cui l'Associazione detiene rapporti, ivi comprese le deleghe di firma a un associato o a terzi; sottoscrivere impegni o richieste per conto dell'Associazione verso terzi, la Pubblica Amministrazione, Enti Locali e privati; rilasciare dichiarazioni o quietanze; concludere contratti.

Art. 11 — Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente.

Art. 12 — Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione: stimola e determina in modo coordinato lo svolgimento delle attività, sovrintendendo alla corretta applicazione delle linee programmatiche e degli indirizzi culturali deliberati dall'assemblea dei soci.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza un Presidente, un Segretario con funzione di tesoriere e uno o più Vicepresidenti, prevedendo per questi anche deleghe specifiche. In caso di dimissioni, decadenza o esclusione dei soci che ricoprono cariche, il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti, dandone atto a verbale; esaurito l'elenco, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la nomina degli organi vacanti. Non è modificata la scadenza per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date dell'assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 9; d) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; e) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si rendano necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci; g) istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e unità locali ovunque in Italia e all'estero.

Il Consiglio Direttivo è altresì investito di ogni più ampio potere per il funzionamento tecnico, organizzativo e amministrativo dell'associazione. In via meramente esemplificativa, è competente a promuovere, realizzare e gestire manifestazioni, riunioni, congressi, esposizioni d'arte, concorsi ecc.; potrà acquistare, prenotare o acquisire in locazione (anche finanziaria) o a nolo immobili, attrezzature e impianti, assumere e licenziare

dipendenti o stipulare contratti di collaborazione con figure professionali quali artisti, giornalisti, critici, fotografi, architetti, esperti di marketing ecc., in grado di progettare e realizzare mostre e manifestazioni, curandone ogni aspetto: individuazione degli spazi espositivi, allestimenti, rapporti con gli artisti, comunicazione pubblicitaria, ufficio stampa, gestione del sito web e dei principali canali dedicati alle arti visive, distribuzione di materiale promozionale, cura dell'immagine e pubblicazioni di qualità (brochure, inviti, locandine, cataloghi), allestimenti speciali ecc.

Il Consiglio Direttivo approva inoltre regolamenti e può nominare commissioni, commissari, delegati e conferire incarichi specifici finalizzati al raggiungimento dei fini sociali, anche a persone non facenti parte del Consiglio Direttivo, purché socie.

Il Consiglio Direttivo è comunque investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con la sola esclusione delle attribuzioni che la legge e il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea degli associati.

Art. 13 — Il Segretario

Il Segretario, che ha anche funzioni di tesoriere, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili, nonché le riscossioni e i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 14 — Le risorse economiche dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: a) quote di iscrizione dei soci; b) contributi, lasciti e donazioni dei soci sostenitori; c) contributi degli Assessorati all'attività culturale di Comuni, Province e Regioni; d) contributi da strutture pubbliche e private finalizzati al sostegno delle iniziative sociali; e) lasciti e donazioni da terzi; f) rimborsi di servizi convenzionati; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle attività associative, quali feste, esposizioni d'arte, sottoscrizioni a premi e concorsi; h) ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; i) eccedenze di bilancio dell'esercizio precedente; j) finanziamenti degli sponsor; k) proventi derivanti dall'attività organizzata e/o da attività marginali di carattere commerciale, e ogni altro tipo di entrata. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

Art. 15 — Altre norme

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale e internazionale, nonché stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni. Le cariche sociali durano 5 anni, salvo revoche deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci o dimissioni volontarie.

Art. 16 — Anno sociale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 — Clausola compromissoria e controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di

comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo. Per ogni eventuale controversia esterna è competente esclusivamente il foro di Milano.

Art. 18 — Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre norme vigenti in materia di associazioni e di attività di volontariato. I primi Organi Sociali sono nominati dall'Atto Costitutivo e restano in carica secondo le norme del presente statuto. La prima assemblea nomina gli organi ancora vacanti, che scadranno insieme a quelli già nominati.

Trascrizione dello statuto depositato dell'Associazione d'Artisti Angelo Marchetti (ADAAM). In caso di difformità fa fede l'atto depositato.

Registrazione presso:
Agenzia delle Entrate
DP1 MILANO - UT di Milano 1
Registrato in data 12/07/2012 Serie 3 n.86101